

Registro Generale n. 58 Del 01/10/2024

ORDINANZA SETTORE AMBIENTE ECOLOGIA, MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHE' PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 01/10/2024 AL 30/04/2025.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità, in particolare durante la stagione invernale, nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- INEMAR VENETO 2017, inventario della Regione Veneto delle emissioni in atmosfera, nel suo ultimo report ha evidenziato la responsabilità della combustione delle biomasse legnose nella formazione delle polveri sottili ed in particolare del benzo(a)pirene, che tende a legarsi alla parte più sottile del particolato atmosferico con riconosciute proprietà mutagene e cancerogene;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di San Martino Buon Albergo risulta inserito nella zona IT0521;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta -spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m³;
- alla data attuale è stato superato per più di 35 volte il valore limite di 50 µg/m³ per il parametro PM10 nella stazione VR – Giarol Grande, riferimento per questo Comune per la valutazione dei livelli di allerta;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana di che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto che prevede l'adozione coordinata e congiunta di misure aggiuntive a quelle Previste dai Piani Regionali, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta;
- l'Accordo di Bacino Padano, all'art. 2, comma 1, lettera g) e all'art. 2, comma 1, lettera h), prevede interventi in tema di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa a basse prestazioni emissive ed obbligo di utilizzo di pellet conforme agli standard;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1500 del 16 ottobre 2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) secondo le peculiarità territoriali;

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM₁₀:

o **Nessuna allerta - verde;**

o **Livello di allerta 1 - arancio;**

o **Livello di allerta 2 - rosso.**

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati le informazioni necessarie per l'attivazione delle allerte;
- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM₁₀. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM₁₀. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM₁₀;

VISTO CHE:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- l'agglomerato di Verona (IT0521) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM₁₀;
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata al BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021 - 2023 contenente ulteriori misure straordinarie per la qualità dell'aria;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 480 del 2 maggio 2024 la Regione Veneto ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA);
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024, la Regione Veneto ha prorogato l'efficacia del "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria", emanato in attuazione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea. Le misure di divieto e limitazione, originariamente previste nell'Allegato B della DGR n. 238/2021, restano valide fino all'approvazione del nuovo Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Aria (PRTRA), adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024.

CONSIDERATO CHE:

- i valori massimi di temperatura negli ambienti sono individuati dall'art 3 del D.P.R. 74/2013 e che il Sindaco, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del suddetto decreto ha facoltà di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
- relativamente agli abbruciamenti è prevista la facoltà per i Comuni, ai sensi dell'articolo 182, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006, confermata anche dall'articolo 10 del DL 13 giugno 2023, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, di *"sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀)"*. Il periodo in cui sussistono le suddette condizioni è stato individuato con DGRV n. 122/2015 dal 1 ottobre al 31 marzo ed esteso al 30 aprile con DGRV n. 238/2021;

TENUTO CONTO

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto nell'incontro del 23/09/2024;
- delle indicazioni del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale nelle sedute del 23 settembre 2024;
- degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale nella seduta del 1 ottobre 2024;

RICHIAMATI:

- il Protocollo di intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019;

- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii “*Norme per la tutela dell'ambiente*”;
- la Legge 10/1991 “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”;
- la L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- l'art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” che, tra l'altro, dispone per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀);
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione D.L. 13 giugno 2023 n. 69 ed, in particolare, l'art. 10 che introduce disposizioni relative alle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione;
- il Decreto Ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 290, comma 4;
- il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- il DPR 74/2013 “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192*”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di San Martino Buon Albergo è compreso nella zona climatica E e che, conseguentemente, l'esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile nella misura massima di 14 (quattordici) ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23, e che ai sensi del comma 3 articolo 4 del D.P.R. 74/2013 al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

TENUTO CONTO che il 'Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale' diffuso dal ministro della Transizione ecologica prevede l'adozione di azioni amministrative che riducano il consumo di gas per il riscaldamento mediante l'introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano, che potrebbero modificare i contenuti delle norme di riferimento;

ORDINA

in tutto il territorio comunale nel periodo dal 1 ottobre 2024 fino al 30 aprile 2025, salvo specifiche diverse indicazioni, il rispetto dei seguenti divieti ed obblighi:

1. divieto di utilizzare generatori di calore domestici (generatori a servizio di edifici classificati in base al DPR 412/1993 con la sigla E.1- residenza e assimilabili) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato o pellet) con una classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle (rif. DM 186/2017), in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo;

2. divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1 lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle vigenti normative;

3. divieto di climatizzare i seguenti **spazi dell'abitazione** o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – colore arancio e del livello di allerta 2 – colore rosso si aggiungono le seguenti limitazioni:

- divieto di utilizzare generatori di calore domestici (generatori a servizio di edifici classificati in ase al DPR 412/1993 con la sigla E.1- residenza e assimilabili) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato o pellet) con una classe di prestazione emissiva **inferiore a 4 stelle** (rif. DM 186/2017), in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo;
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2025, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;
- divieto di effettuazione falò rituali e barbecue

indipendentemente dal livello di allerta raggiunto è inoltre fatto

O B B L I G O

di **limitazione della temperatura misurata, dal 1 ottobre 2024 sino al 30 aprile 2025**, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

A. a **massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- E.6 - attività sportive;

B. **a massimi 17° C (con tolleranza di 2 °C)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

Esclusioni dall'obbligo di abbassamento della temperatura:

- a) ospedali e strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici;
- b) strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con disabilità;
- c) asili nido, scuole dell'infanzia;
- d) altri edifici scolastici per i quali sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale;

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - colore arancio e livello di allerta 2 - colore rosso, la temperatura degli edifici indicati al punto A) dovrà essere ridotta di ulteriore 1°C.

I N F O R M A

l'Accordo Bacino Padano (DGRV n. 836/2017) stabilisce:

- il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
- l'obbligo di utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

I N V I T A

i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, pubblici esercizi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere normalmente chiuse le porte di accesso comunicanti con l'esterno ai rispettivi locali, a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi;

A V V I S A

Chiunque violi le disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto mediante pubblicazione in "Amministrazione Trasparente", tramite apposizione all'Albo Pretorio e attraverso idonea comunicazione a mezzo canali informativi e pannelli info-point.

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nei giorni di controllo.

L'Amministrazione comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito dell'emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì attraverso il portale istituzionale ed altri strumenti informativo al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure indicate sul presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Il Sindaco potrà adottare ulteriori provvedimenti qualora ritenga sussistano le condizioni che ne comportino la necessità anche a seguito di eventuali future indicazioni a livello nazionale o regionale.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza viene inviata per l'esecuzione e per quanto di rispettiva competenza a:

- Ufficio Messi comunali;
- Settore Ecologia e manutenzioni del Comune di San Martino Buon Albergo;
- Comando Polizia Locale di San Martino Buon Albergo;
- Settore Affari Generali (per inserimento nei pannelli info-point);
- Settore Pianificazioni (per addetti stampa)
- Comando Stazione Carabinieri di San Martino Buon Albergo (PEC tvr20542@pec.carabinieri.it);
- Provincia di Verona – Settore Ambiente (PEC ambiente.provincia.vr@pecveneto.it).

IL SINDACO

Giulio Furlani

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005

Letto e Sottoscritto a norma di legge

San Martino Buon Albergo, 01/10/2024

IL SINDACO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Furlani Giulio

CODICE FISCALE: TINIT-FRLGLI81R01L781M

DATA FIRMA: 01/10/2024 10:28:29

IMPRONTA: 37643866616563393732656263356131643030326165306533343234363233383162393064346164